

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4598

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACALUSO, LI CAUSI, PEZZINO, GRIMALDI, AMENDOLA PIETRO, FAILLA,  
DI LORENZO, BOTTARO, FANALES, DI MAURO LUIGI, DI BENEDETTO,  
PELLEGRINO, SPECIALE, CORRAO, BAVETTA**

*Presentata il 22 novembre 1967*

### Provvedimenti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge il Parlamento viene sollecitato ad approvare un provvedimento che vuole esprimere la doverosa solidarietà nei confronti delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto dei Nebrodi ai primi di novembre dello scorso anno mediante il ripristino e la ricostruzione delle opere pubbliche di varia natura e degli alloggi popolari a totale carico dello Stato a favore delle famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto e la concessione di contributi nelle spese per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Trattandosi di comuni i cui territori presentano i gravi connotati della depressione economica e dell'emigrazione, l'intervento riparatore dello Stato deve essere congruo ed urgente e non può non trovare tutti i settori politici della Camera concordi nell'attuazione di questo dovere sociale e politico che nella proposta di legge sottoposta al vostro esame si articola nei modi seguenti.

All'articolo 1 vengono indicati gli scopi e gli obiettivi della proposta.

All'articolo 2 si precisano le modalità da seguire nella fissazione dell'ammontare dei contributi da destinare a favore di quanti provvedono alla riparazione, alla ricostruzione di fabbricati urbani e rurali, nella devoluzione degli stessi circa le necessarie anticipazioni, la presentazione delle domande da parte degli interessati e i compiti relativi affidati all'ufficio del genio civile.

Con l'articolo 2 si prevedono le norme con le quali all'ufficio del genio civile viene affidato il compito di provvedere direttamente alla progettazione e all'appalto delle costruzioni delle case economiche e popolari a totale carico dello Stato nonché delle opere relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Con l'articolo 5 si istituiscono apposite Commissioni comunali per l'assegnazione degli stessi alloggi e con l'articolo 6, infine, si indica nella somma di 10 miliardi di lire l'importo di spesa necessaria per far fronte agli scopi della ricostruzione sopra indicati.

Nella convinzione di corrispondere con questa proposta di legge alle attese e alle speranze già segnalate dalle popolazioni interessate si confida che la Camera vorrà confortarla con il suo sostegno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In dipendenza del terremoto verificatosi nei giorni 31 ottobre, 2 e 5 novembre 1967 nei comuni di Mistretta, Capizzi, Nicosia, Santo Stefano Camastra, Cerami, Reitano, Motta d'Affermo, Castel di Lucio, Pettineo, Tusa, San Marco D'Alunzio, Gangi, Petralia Soprana, Sperlinga e Troina, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dai danni delle opere pubbliche di proprietà dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) alla costruzione di alloggi popolari a totale carico dello Stato per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;

d) alla concessione di contributi nelle spese per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

### ART. 2.

I contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 sono commisurati al 90 per cento dello ammontare della spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione.

Il contributo non potrà superare complessivamente la somma di cinque milioni per ogni privato proprietario.

A coloro ai quali siano stati concessi i contributi, sono accordate anticipazioni in misura non minore del 50 per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio entro due mesi dalla presentazione delle domande da parte dei privati, esprime il parere tecnico sui progetti di riparazione o di ricostruzione e determina l'ammontare del contributo.

Provvede altresì al pagamento delle anticipazioni e dei contributi.

Nel caso che l'ufficio del genio civile riconosca indispensabile lo spostamento di ubicazione di edifici da ricostruire, è ammessa a contributo, nella stessa misura, la spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio.

ART. 3.

Per la costruzione degli alloggi a totale carico dello Stato, prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 1 l'ingegnere capo del genio civile competente per territorio provvede direttamente alla progettazione ed all'appalto delle opere, ivi comprese quelle relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Per i compiti e le attività relative alla esecuzione delle opere di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile competente per territorio può provvedere anche a trattative private o in economia, prescindendo dai pareri previsti dalle norme vigenti.

ART. 4.

All'assegnazione degli alloggi costruiti a norma della lettera *c*) dell'articolo 1 provvede una commissione comunale presieduta dal sindaco e composta da 4 membri eletti dal consiglio comunale assicurando la rappresentanza della minoranza.

ART. 5.

Per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 10 miliardi, di cui:

lire 1.000 milioni per gli interventi di pronto soccorso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1;

lire 3.000 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

lire 3.000 milioni per la costruzione di alloggi popolari a totale carico dello Stato di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1;

lire 3.000 milioni per la corresponsione dei contributi previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 1.